

A.N.CO.T > CHIAREZZA SUGLI ISA

I “nuovi ISA” non sono il problema

L'Associazione Nazionale Consulenti Tributarî è, spesso, una voce fuori dal coro, anche se non è mai facile. Per questo l'A.N.CO.T argomenta, puntualmente, il proprio punto di vista per non cadere nel banale e nel fare del mero populismo, a costo di risultare noiosa per tanto tecnicismo. Il Decreto Ministeriale dello scorso 9 agosto, sugli ISA, indici sintetici di affidabilità, pubblicato in G.U. il 17 agosto 2019, è per la sua prima parte quasi identico al decreto precedente del 27 febbraio, pubblicato in G.U. il 18 marzo 2019.

Se fossero state pubblicate le sole variazioni e implementazioni al D.M. iniziale non si sarebbe arrivati a tutto questo allarmismo, che ha portato alle varie dichiarazioni con l'insorgere delle varie categorie di intermediari telematici. Tecnicamente, il provvedimento di questa estate va a modificare solo l'allegato n. 10 della nota tecnica e metodologica degli ISA, con particolare attenzione alle variabili precalcolate.

Tutto il resto del provvedimento dello scorso febbraio rimane invariato, compresi i primi nove allegati. È da premettere che i vecchi “parametri” vengono ricondotti al modello ISA, anche se con una versione “light”, tramite una tabella di riconversione dei campi già oggetto di compilazione per detti parametri con l'abbinamento ai quadri G degli ex studi di settore. Delle 45 variabili oggetto di variazione della nota metodologica, per la n. 5, costi per l'acquisto di materia prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta, viene precisato che la variabile precalcolata la cui fonte informativa è il modello parametri imprese è fornita al lordo degli aggi o ricavi fissi. Mentre, la variabile precalcolata la cui fonte informativa è il modello studi di settore imprese è fornita al netto degli aggi o ricavi fissi. Per la variabile n. 19, Anno di inizio attività risultanti in “Anagrafe tributaria” si passa

dai 102 studi a 103 in applicazione con l'inserimento dello studio AG87U (CONSULENZA - FINANZIARIA, AMMINISTRATIVO- GESTIONALE E AGENZIE DI INFORMAZIONI COMMERCIALI) già oggetto di relativa pubblicazione in G.U. in data 9 gennaio 2019.

Con queste piccole variazioni si è aggiornato il DM di febbraio. È evidente che sarebbe stato più semplice non riportare ex novo tutto il provvedimento originario con le novità introdotte. Così come per i tre studi del comparto delle costruzioni (AG40U, AG69U E AK23U), dove, nel riportare nuovamente tutto l'algoritmo “si precisa che gli ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità corrispondono all'adeguamento per i periodi di imposta precedenti.”

Rendendo così la funzione di calcolo più stabile e in linea con i dati già oggetto di adeguamento nei precedenti periodi d'imposta. Il provvedimento di metà agosto termina con la pubblicazione dei raccordi con i dati dei parametri che vengono agganciati con la tabella già presente per i quadri G, già ex studi di settore, così usufruendo di un algoritmo già esistente e funzionante. Come già preannunciato, viene data indicazione della modalità di calcolo per la determinazione del reddito in base al criterio di cassa in caso di passaggi dal regime per competenza per le imprese ex semplificate ai sensi dell'art. 66 del TUIR per l'esercizio 2017. Per il periodo 2018, il legislatore era già intervenuto lo scorso febbraio, su detto tema, con l'allegato n. 1. Certamente, come già indicato anche nell'art. 2 del DM di metà agosto, il programma informatico, realizzato dall'agenzia delle Entrate andrà implementato, ma solo per quanto esposto. Anche se registriamo già la quinta versione di aggiornamento del software al 31 luglio, che ha portato alla giusta proroga degli adempimenti. La Circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 17, del 2 agosto, al punto



CELESTINO BOTTONI, PRESIDENTE A.N.CO.T

3.2 così recita: “In presenza di anomalie relative a indicatori che utilizzano dati non modificabili, laddove il contribuente riscontri disallineamenti rispetto a tali informazioni, potrà fornire elementi in merito compilando le apposite “Note aggiuntive” presenti nell'applicativo.

Diventerà, quindi, molto importante verificare il risultato ottenuto da “Il tuo ISA 2019”, anche per comunicare preventivamente le motivazioni e i perché il software non abbia colto, o meglio rappresentato, la posizione del contribuente. Rimane una considerazione per i campi non modificabili, precalcolati: perché non sia possibile richiederne la correzione anche con l'intervento della stessa Agenzia delle Entrate, dal momento che gli stessi campi incideranno per i successivi anni e potrebbero dare vita all'accesso al regime premiale. Ma la stessa Agenzia delle Entrate, con altra Circolare, la n. 19 del 8 agosto, ricorda che sulle anomalie degli studi di settore continueranno i controlli. Consola il ricordare che siamo di fronte a presunzioni semplici,

si faccia riferimento alle sentenze 26635, 26636, 26637 e 2638 del 18 dicembre 2009.

Per queste ragioni sarebbe auspicabile avere una vera compliance dove il contribuente possa serenamente prendere visione del risultato ottenuto tramite i nuovi ISA. Con ciò non si vuol vedere un autunno roseo. Anzi, tutt'altro. Dopo essere arrivati fino al 5 agosto con la riapertura delle adesioni per la rottamazione, il 26 agosto è stato il momento della presentazione degli elenchi intrastat per i contribuenti mensili.

Con riferimento ai controlli automatici, di cui agli artt. 36-bis del dpr 600/73 e 54-bis del dpr 633/72, il 4 settembre scadrà la sospensione per la moratoria estiva, mentre entro il 16 settembre bisognerà terminare l'emissione delle fatture differite e procedere alle liquidazioni iva di agosto. Nello stesso mese di settembre si dovrà verificare il saldo e l'acconto delle imposte.

Le società di capitali dovranno fare i conti, o meglio il ricalcolo per la deducibilità degli interessi passivi in base alla nuova

normativa, ROL fiscale: adempimento che ricade su quasi tutte le società di capitali e per il quale si auspicava una franchigia, anche minima, per non avere un ennesimo adempimento dentro l'adempimento stesso del dichiarativo. Si aspettava e auspicava una semplificazione che per gli intermediari poteva essere l'abrogazione dell'IRAP invece della rivisitazione della mini -IRES (art. 2 del Decreto crescita) o anche qui una franchigia che escludesse i contribuenti che hanno solo un adempimento burocratico, non dovendo versare nulla, visto anche l'allargamento del cuneo fiscale con le varie deduzioni per il lavoro subordinato. Un innalzamento delle franchigie potrebbe essere sterilizzato dalla detraibilità del 10% dell'IRAP versata dall'imponibile IRES. Tralasciando il problema rimasto irrisolto dell'autonoma organizzazione, sembra di rivedere il remake dell'ILOR. L'A.N.CO.T quindi auspica che si arrivi allo stesso finale con la relativa abrogazione, mantenendo anche un gettito costante.

Dopo queste riflessioni, è il caso di chiedersi se il problema vero fossero i “nuovi ISA”. Pensando a proposte semplici e senza costi, secondo l'A.N.CO.T basterebbe fissare un tempo massimo per la lavorazione delle istanze in autotutela per diminuire i controlli automatizzati a seguito di ravvedimenti operosi non agganciati dal sistema.

Ma, forse, non servirà visto che l'Agenzia delle Entrate con la stessa Circolare 19 ci tranquillizza anticipandoci che: “Valorizzare le basi dati disponibili e ampliare la capacità di analisi avanzata dei dati stessi, attraverso l'evoluzione degli strumenti tecnologici a disposizione (big data, machine learning, intelligenza artificiale), rende possibile un'osservazione più ampia e tempestiva del comportamento dei contribuenti” Gli intermediari chiedono solo cose semplici e di buon senso per poter assistere i propri clienti che sono i cittadini italiani e che a loro volta hanno diritto a un fisco semplice, per contribuire così alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

A.N.CO.T > SANZIONI INPS

Una riflessione sulla semplificazione delle sanzioni INPS

È necessaria una breve riflessione sulla semplificazione delle sanzioni INPS sulle violazioni relative ai contributi dei lavoratori autonomi. Con la **Riforma Dini**, nel 1996, è partita la Gestione Separata INPS per i lavoratori autonomi privi di una cassa di previdenza, poi allargata anche ad altre categorie. Tale gestione ha introdotto il sistema contributivo puro, che fa maturare il diritto alla pensione in misura direttamente proporzionale ai contributi versati.

In estrema sintesi, con il versamento dei contributi, quegli stessi contributi daranno il diritto a percepire la pensione in base a quanto versato.

Di fronte a tale principio risultano assurde, inconcepibili e fuori luogo le sanzioni che l'INPS applica alla Gestione Separata

di cui all'art. 2, comma 26 della Legge 335/1995 calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b) della Legge 388/2000. Infatti, se si pensa che una giovane professionista alle prime armi ha ricevuto nel mese di luglio 2019 un invito a pagare euro 2.185,00 per contributi omessi relativamente all'anno 2013 a cui aggiungere euro 1.508,67 di sanzioni ed interessi (quasi il 70%) si possono facilmente immaginare le difficoltà e l'assurdità che il caso crea alla contribuente che rice-

ve una notizia del genere: sembra davvero troppo che sui suoi risparmi per i contributi per la sua pensione ci possa essere una punizione, una sanzione che sfiora il 70%.

Cosa si può fare per risolvere problematiche reali come questa e sanare così dei casi tanto pesanti? **Per l'A.N.CO.T, una soluzione c'è ed è molto semplice: assimilare il regime sanzionatorio INPS a quello fiscale**, considerando anche che le scadenze ed i calcoli dei contri-

buti sono strettamente legati al modello della dichiarazione dei redditi unico persone fisiche, prevedendo l'istituto del ravvedimento come per le imposte.

Tale soluzione porterebbe armonizzazione negli adempimenti, nei versamenti e nella regolarizzazione di casi di omessi o insufficienti versamenti di contributi da parte dei soggetti obbligati. Il ravvedimento potrebbe essere inoltre applicato anche alle altre gestioni INPS commercianti e artigiani, per le quali esiste lo stesso pesantissimo regime sanzionatorio. Questa è una delle proposte che saranno oggetto di discussione al prossimo Meeting delle Professioni del 3 ottobre prossimo a Roma presso il Tempio di Adriano, Piazza della Pietra, avente come tema “Quali semplificazioni per far ripartire il nostro Paese”.



SEMPLIFICAZIONE INPS